

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da. dell'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in Latina Via [OMISSIS], iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (PEC [OMISSIS]) difeso da Avv.to [OMISSIS] del foro di Cassino con studio in [OMISSIS] PEC: [OMISSIS], giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso avverso la decisione n. 08/2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Roma, assunta il 13/02/2020, depositata il 08/05/2020 e notificata l'11/05/2020, con la quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di anni due e mesi sei.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

1. A) [RICORRENTE], in violazione agli art 110, 624, 625 nn. 2, 7, 61 nn. 7 e 11 c.p., in concorso con [AAA], direttore di Filiale [OMISSIS] della [BANCA], al fine di procurare un ingiusto profitto, tra gli altri a [RICORRENTE], si impossessava della somma di circa 2.400.000,00 prelevandola da conti correnti depositi a risparmio presso la detta banca di ignari clienti dei quali la filiale della Banca stessa da lui diretta aveva la gestione e il possesso, accreditandola illegittimamente su due conti correnti intestati a [RICORRENTE] e Soc. [ALFA] S.r.l. della quale lo stesso [RICORRENTE] risultava amministratore. Con le aggravanti di cui ai punti 2 e 7 dell'art 625 c.p. per aver commesso il fatto su somme destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, tale essendo il sistema bancario, nonché avvalendosi del mezzo fraudolento costituito dall'aver imputato i prelievi illeciti ad operazioni di " giroconto " che presumono la titolarità comune dei rapporti bancari mentre trattavasi di trasferimenti di denaro fra conti intestati a soggetti diversi. In Rimini dal 30/12/2009 alla fine del mese di Febbraio 2010;

B) [RICORRENTE] in violazione degli art 416, 640, 61 n. 7 e 643 c.p. si associava con [BBB] e [CCC], essendo promotori, costitutori e organizzatori di associazione, allo scopo di commettere più delitti di truffa, furto e circonvenzione di incapace ai danni di [DDD], e di altre persone nonché nei confronti della [BANCA] ed altri istituti di credito attraverso l'acquisizione e il controllo di società commerciali patrimonializzate ed in stato di difficoltà finanziaria, tra le altre società [OMISSIS] s.s., [OMISSIS] srl, [OMISSIS] srl, utilizzando prestanomi fra i quali [DDD] (in riferimento a [OMISSIS] e [OMISSIS]) le cui condizioni psico fisiche sono tali da qualificarlo quale persona circonvenibile, al fine di poter accedere al credito bancario, sia falsificando le scritture contabili, sia facendo figurare l'impegno in operazioni immobiliari di considerevole valore, per poi svuotare le società stesse del proprio patrimonio, con particolare riguardo alle società [OMISSIS] srl e [OMISSIS] in riferimento ai beni immobiliari a loro intestati e per la [OMISSIS] srl in riferimento ai macchinari e ai beni aziendali, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità ai prestanome, ai propri creditori ed agli istituti bancari medesimi, quanto alla [BANCA], con le modalità di cui al capo A.

In Rimini dal 2009 realizzando così con le condotte sopra descritte al n. 1 A e B la

gravissima violazione del dovere di probità di lealtà e di correttezza di cui all'art 5 CD previgente (ripreso dall'art 9 CDF), del dovere di fedeltà di cui all'art 7 CD previgente (ripreso dall'art 10 CDF), del dovere di evitare incompatibilità di cui all'art 16 CD previgente, del principio di autonomia di cui all'art 36 CD previgente (ora art CDF) , in conflitto di interessi con la parte assistita in violazione dell'art 37 CD previgente, appropriandosi di denaro in violazione dell'art 41 CD primo comma e cpv previgente (vedi art 30 n. 1, n. 2 e n. 4 CDF), non restituendo le somme distratte violando anche il dovere di adempimento nei confronti dei terzi di cui gli art 9 e 64 CDF;

2. A) In violazione degli art 110 c.p. 216 comma 1 punto 1, 219,223 1.f., quale amministratore di fatto, in concorso con [OMISSIS] e [OMISSIS], quali amministratori di diritto della F.Ili [OMISSIS] s.n.c., società già con sede in Rimini, dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza emessa in data [OMISSIS]/2009, prima del fallimento ne distraevano l'intero valore aziendale, rappresentato dall'avviamento, dai beni strumentali e dalle merci in rimanenza, non meglio quantificabile per le ipotesi di cui al capo b), senza il pagamento di alcun corrispettivo certo e/o congruo, a favore della [OMISSIS] S.r.l., società sempre a loro riconducibile, con le circostanze aggravanti di cui all'art 219 della stessa legge per la molteplicità dei fatti di bancarotta commessi e per aver arrecato un danno patrimoniale di rilevante gravità qualificato nell'ammontare complessivo delle passività accertate pari ad € 1.949.689,30. In Rimini fino alla dichiarazione di fallimento, 3/12/2009
B) in violazione degli art 110 c.p. , 216 co 1 punto 2) , 219, 223 L.F., in concorso tra loro nelle rispettive qualità di cui al capo A), al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraendo la documentazione contabile relativa a/ 2009 della Fratelli [OMISSIS] snc., occultandola presso l'immobile sito in [OMISSIS] ove veniva rinvenuta nella disponibilità di [OMISSIS] solo a seguito di perquisizione domiciliare, impedendo così al curatore fallimentare di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita con le stesse circostanze aggravanti di cui al capo A).

In Rimini fino alla dichiarazione di fallimento 3/12/2009.

C) in violazione degli art 110 c.p. 217 co 1 punto 4, 219 e 224 L.F., in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui a/ capo A, pur essendo a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la F.Ili [OMISSIS] snc già nel Marzo 2009, ne aggravavano il dissesto astenendosi dal richiedere i/ fallimento, con le stesse circostanze di cui al capo A) , in Rimini sino al 3/12/2009;

D)in violazione dell'art 216, comma 1 punto 1, 219 e 223 L.F. nella qualità di cui al capo A) tra il mese di marzo e quello di ottobre 2009 distraeva la somma complessiva di € 52.500,00 prelevandola per contanti o con bonifico dal c/c 2849 intestato alla società Fratelli [OMISSIS] snc con le stesse aggravanti di cui al capo A);

realizzando con le condotte di cui ai nn. 1 e 2 la gravissima violazione del dovere di

probità, di lealtà e di correttezza di cui all'art 5 CD previgente (ripreso dall'art 9 CDF), del dovere di fedeltà di cui all'art 7 CD previgente (ripreso dall'art 10 CDF), del dovere di evitare incompatibilità di cui all'art. 16 CD previgente, del principio di autonomia di cui all'art 36 CD previgente (ora art CDF), in conflitto d'interessi con la parte assistita in violazione dell'art 37 CD previgente, appropriandosi di denaro in violazione dell'art 14 CD primo comma cpv CD previgente (vedi art 30 n. 1, n.2 e n.4 CDF) non restituendo le somme distratte violando anche il dovere di adempimento nei confronti dei terzi di cui gli art 9 e 64 CDF.

Fatti commessi a Rimini sino al 3/12/2009 in parte permanenti, interrotti comunque da richiesta di citazione a giudizio dal 4/10/2012, da apertura del dibattimento deliberata dal COA di Latina in data 16/12/2014, procedimento comunque sospeso dal 28/4/2017 al 28/4/2018.

Il procedimento trae origine da due distinte vicende giudiziarie che vedevano penalmente indagato l'avv. [RICORRENTE] e di cui veniva notiziato il COA di Rimini che trasmetteva segnalazione al COA di Latina ove l'avv. [RICORRENTE] risultava iscritto.

Nell'ambito del primo procedimento penale rubricato sub n. n. [OMISSIS]/2010 RGNR della Procura della Repubblica di Rimini, il COA riceveva comunicazione dell'effettuazione di perquisizione presso la sede della soc. [OMISSIS] Srl, i cui locali risultavano in uso all'Avv. [RICORRENTE] e ciò nell'ambito di indagine in cui venivano contestati all'Avv. [RICORRENTE], in concorso con altri (tra i quali il direttore di una filiale della [BANCA], Sig. [AAA] e i Sigg.ri [BBB]), i reati di furto aggravato, associazione per delinquere, truffa aggravata e circonvenzione di persona incapace in concorso.

Nell'ambito del secondo procedimento iscritto al n. [OMISSIS]/2010 RGNR della Procura della Repubblica di Rimini veniva data comunicazione al COA dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta riferito al fallimento della società F.Ili [OMISSIS] snc.

I due procedimenti, inizialmente iscritti come segnalazioni nn. 32/2010 (fatti sub A) e 13/2012 (fatti sub B), venivano riuniti dal COA di Latina con provvedimento del 3/5/2012 che in data 16/12/2014 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare indi trasmetteva per competenza il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Ritenuta necessario l'acquisizione degli atti penali la sezione disponeva la sospensione del procedimento dal 28/4/2017 sino al 28/4/2018.

In data 12/4/2019, la sezione del CDD di Roma approvava il capo di incolpazione sopra riportato disponendo la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE].

Il CDD acquisiva, in gran parte per allegazione della difesa, i verbali dibattimentali dei due procedimenti penali di cui ai rispettivi capi di incolpazione 1 e 2 e le sentenze di primo e secondo grado rese nel procedimento per le ipotesi di bancarotta.

Per quanto riguarda il proc. pen. sub n. [OMISSIS]\2010 RGNR contestualmente alla celebrazione del procedimento disciplinare si tenevano le udienze dibattimentali avanti il Tribunale di Rimini mentre per il proc. pen sub n.[OMISSIS]\10 RGNR risultava depositata la sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Bologna.

In sede di audizione predibattimentale e dibattimentale avanti la sezione del CDD, l'avv. [RICORRENTE] negava ogni addebito professandosi totalmente estraneo e non a conoscenza delle modalità illecite con le quali il direttore della [BANCA] sig. [AAA] aveva operato per la concessione dei mutui da lui richiesti. Modalità che l'avv. [RICORRENTE] riferiva di aver appreso solo all'esito dell'indagine giudiziaria.

Sui fatti relativi a tale procedimento veniva escusso dal CDD il teste della difesa avv. [OMISSIS], quale difensore in sede penale di altri soggetti coimputati con l'avv. [RICORRENTE]. Il teste riferiva che a suo giudizio nell'istruttoria dibattimentale penale non erano emerse prove circa la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in quanto il direttore della [BANCA] aveva agito con modalità appropriative sui conti dei clienti già in altre occasioni diverse e precedenti rispetto a quelle che coinvolgevano l'avv. [RICORRENTE]. Riferiva poi che le somme erogate a mutuo e di cui all'imputazione erano state tutte incassate dai venditori degli immobili, costituendo la somma mutuata il prezzo della compravendita, e che nulla di tali importi aveva visto come beneficiario l'avv. [RICORRENTE].

Con riferimento alle plurime fattispecie di illecito fallimentare (bancarotta per distrazione, documentale e semplice) contestate all'incolpato, al momento del giudizio risultava pendente il ricorso per Cassazione promosso dall'avv. [RICORRENTE] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Rimini e in accoglimento del gravame interposto dal Pubblico Ministero, lo condannava alla pena di anni due di reclusione in quanto responsabile di tutti i capi di imputazione a lui contestati.

Con riferimento a tale procedimento vale riportare che la sentenza del GUP del Tribunale di Rimini aveva riconosciuto la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per il solo capo sub D (capo 2 D dell'incolpazione) relativo all'ipotesi di bancarotta per distrazione della somma di € 52.500,00 dal conto della fallita soc. F.Ili [OMISSIS] snc.

In relazione agli ulteriori addebiti di bancarotta per distrazione di cui al capo A (cessione del compendio aziendale della fallita in favore della soc. [OMISSIS] srl) il GUP, riconoscendo all'avv. [RICORRENTE] il mero ruolo professionale di consulente e non anche di amministratore di fatto della soc. fallita, pronunciava sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; parimenti per gli addebiti di cui ai capi B) (bancarotta documentale) e C) (aggravamento del dissesto societario), capi per i quali lo stesso veniva assolto con la formula "il fatto non sussiste". Va altresì annotato che in sede civile il G.D. fallimentare aveva

respinto la richiesta di estensione del fallimento della soc. [OMISSIS] snc nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] quale amministratore di fatto.

Sia l'imputato che il Pubblico Ministero, per opposti, ma sostanzialmente speculari motivi, lamentavano la contraddittorietà delle motivazioni del GUP che riconosceva il ruolo di amministratore occulto della società fallita in capo all'avv. [RICORRENTE] solo per un capo e non anche per le rimanenti e più gravi contestazioni elevate.

Così la difesa chiedeva che tale qualifica fosse esclusa per ogni imputazione avendo il professionista agito sempre e solo nell'ambito del mandato di assistenza legale, mentre l'Ufficio della Procura chiedeva che l'avv. [RICORRENTE] fosse riconosciuto come unico effettivo amministratore della soc. F.Ili [OMISSIS] snc per tutte le condotte contestate e ciò in quanto unico referente e unico decisore delle operazioni societarie.

La Corte di Appello di Bologna in sede di rinnovazione dibattimentale istruttoria sentiva a testi [OMISSIS] e la commercialista dr. Tedeschi.

Sulla base di quanto riferito dai testi, la Corte in riforma dell'impugnata sentenza, riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile per tutti i capi di imputazione riconoscendogli il ruolo di amministratore di fatto della fallita soc. F.Ili [OMISSIS] snc e per l'effetto inaspriva la pena, già comminata al professionista dal GUP, condannandolo al risarcimento del danno nei confronti della curatela fallimentare.

Sulla scorta di tali elementi il CDD di Roma disattendeva, anche in sede disciplinare, la prospettazione difensiva, sostenuta personalmente dall'incolpato nelle sue audizioni e dalla difesa del medesimo nelle memorie depositate, secondo la quale egli sarebbe totalmente estraneo ai fatti delittuosi di cui al capo 1 e incolpevole dei reati di cui al capo 2 avendo egli assunto semplicemente la difesa della società fallita con attività di consulenza volta al risanamento della medesima.

In particolare il CDD riteneva di condividere, facendole proprie, le valutazioni del Giudice penale confluite nelle sentenze di primo grado e secondo grado e ciò in base ad una autonomia, seppur convergente, valutazione dei riscontri probatori emersi in sede istruttoria dibattimentale penale che venivano dichiarati pienamente utilizzabili con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali in quanto assunte con la garanzia piena del contraddittorio fra le parti.

Evidenziava il CDD come anche la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Rimini avesse riconosciuto la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e che entrambe le vicende, seppur eterogenee e riunite in ottica di *favor* per l'incolpato, denotassero un *modus agendi* più imprenditoriale che professionale e comunque violativo dei canoni deontologici fondamentali.

La decisione riteneva quindi raggiunta piena prova che l'Avv. [RICORRENTE] avesse, in entrambe le vicende, esercitato poteri di gestione delle società ed in dettaglio realizzando

operazioni di cessione dei beni della F.Ili [OMISSIS] snc a favore della soc [OMISSIS] S.r.l. di cui, di fatto, egli era socio di maggioranza, operando in autonomia sui conti correnti della società, controllando entrate e uscite, impartendo direttive sulla scelta dei creditori da pagare o non pagare, agendo come unico interlocutore con la commercialista e con il direttore della banca.

Rilevava il CDD che i riscontri circa tale vera e propria attività imprenditoriale finalizzata allo svuotamento delle risorse di società più o meno decotte con corrispondente proprio arricchimento non risultava smentita o contraddetta da elementi emersi in sede disciplinare.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo due motivi di censura e chiedendo in principalità che il CNF annulli integralmente la decisione del CDD di Roma e in subordine ridetermini la sanzione, modificandola con altra meno afflittiva, ovvero contenendo nel minimo edittale quella irrogata.

Con il primo motivo si denuncia *“l’erroneità ed illogicità di valutazione degli elementi di prova a sostegno della tesi accusatoria; contraddittorietà della decisione ed errata applicazione delle norme deontologiche; inoffensività a livello deontologico della condotta posta in essere dall’Avv. [RICORRENTE]”*.

Il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che a suo dire il CDD di Roma, senza alcun autonomo sforzo motivazionale, si sarebbe appiattito sulla decisione di condanna penale non passata in giudicato quanto al capo 2 e su esiti istruttori non conclusi, ed in particolare sulla sola testimonianza dell’Ufficiale di PG, quanto al capo 1, con ciò considerando quindi provate condotte di tipo gestorio in conflitto di interessi volte a realizzare un’appropriazione indebita di denaro che, al contrario, non sono mai state poste in essere dall’incolpato.

Con il secondo motivo si ritiene *“erronea ed eccessiva applicazione della misura della sanzione disciplinare comminata”* e si denuncia *“contraddittorietà della decisione e falsa applicazione di norme di diritto”*

La difesa del ricorrente ritiene che la sanzione massima applicabile per le violazioni contestate sia quella di cui all’art. 24 del vigente CDF (sospensione da 1 a 3 anni) atteso che la violazione di cui all’art. 30 del vigente CDF prevede medesima sanzione massima solo per le ipotesi di cui al comma 3 che non viene contestato.

Ritiene tuttavia che la contestazione di cui all’art. 24 CDF sia generica in quanto non viene individuata alcuna condotta che possa essere inquadrata nei commi della citata norma. Il ricorrente nega infatti di aver svolto attività in conflitto di interessi con la società F.Ili [OMISSIS] snc atteso che, se egli ha agito in virtù di mandato, ciò non può che essere stato nell’interesse del cliente e se, viceversa, ha agito in proprio come amministratore di fatto, non può essersi trovato in alcuna situazione di incompatibilità e di gestione di denaro altrui. In tale ultimo caso egli sostiene che la violazione disciplinare riguarderebbe solo le

norme di cui agli artt. 6 e 9 del vigente CDF con un obbligo di motivazione del relativo trattamento sanzionatorio che il CDD ha totalmente omesso.

Il ricorrente infine evidenzia quali elementi a sostegno dell'ingiustificata gravità della sanzione applicata dal CDD l'assenza di ulteriori proprie pendenze disciplinari, l'inoffensività e risalenza nel tempo delle condotte contestate (anno 2009) nonché il leale comportamento processuale tenuto sia in sede penale che disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, seppur non oggetto di specifica impugnazione da parte della difesa, ma in quanto trattata nella decisione impugnata, il Collegio fa proprie, condividendole integralmente, le motivazioni con le quali il CDD ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare.

Tutte le condotte contestate risultano infatti consumate in data antecedente l'entrata in vigore della legge professionale ricadendo così nell'ambito di applicazione della disciplina previgente di cui all'art. 51 L. 1578/1933 a tenore del quale il termine di prescrizione, nell'ipotesi di illecito deontologico derivante da fatti costituenti reato e per cui sia iniziata un'azione penale, decorrere solo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza penale. Deve quindi essere esaminato il merito con riguardo alle condotte di cui ai diversi capi di incolpazione.

Per quanto concerne il capo 1 A e B con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente contesta la sussistenza di violazione delle norme deontologiche di cui agli art. 30 e 24, da un lato perché non vi è mai stata da parte sua l'appropriazione di denaro delle società di cui egli era o socio o amministratore senza poteri gestori, dall'altro perché egli sostiene di aver sempre agito in tale ultima veste e quindi non in virtù di mandato professionale quale presupposto indispensabile per l'insorgere di un possibile conflitto.

Sul punto la difesa del ricorrente ha poi prodotto in sede di discussione avanti il CNF copia della sentenza n. [OMISSIS]2020 del Tribunale di Rimini che ha mandato assolto l'avv. [RICORRENTE] dal capo di imputazione sub B – corrispondente al capo di incolpazione sub 1A – per non aver commesso il fatto, e lo ha condannato per il solo capo N (condotte di falso e ricettazione non contestate in sede disciplinare) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 750,00 di multa.

Nel corso di tale procedimento penale con sentenza resa ai sensi dell'art.129 c.p.p. è stata invece dichiarata la prescrizione rispetto agli ulteriori numerosi capi di imputazione ascritti all'avv. [RICORRENTE] fra cui il capo A corrispondente al capo 1B dell'incolpazione.

Non vi è dubbio che gli atti penali acquisiti dal CDD (come detto in gran parte per allegazione della difesa) non consentono di addivenire ad una affermazione di responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] con riferimento al capo 1A.

La conclusione è semplicemente rafforzata dall'analogo approdo cui perviene il Tribunale di Rimini con la sentenza n. [OMISSIS]/2020, di cui non vi è prova di intervenuta irrevocabilità e alla quale, per tale motivo, non può essere attribuita efficacia vincolante di giudicato nel presente giudizio disciplinare.

Il fatto ascritto all'avv. [RICORRENTE] nel capo 1A è infatti preciso e riguarda la commissione del reato di furto aggravato avvenuto in concorso con il direttore della [BANCA] a danno di ignari clienti della banca a cui venivano sottratti importi dai rispettivi conti correnti per essere accreditati sui conti correnti dello stesso avv. [RICORRENTE] e della soc. [ALFA] S.r.l. di cui risultava amministratore.

Il ricorrente ha sempre negato, sia in sede penale che disciplinare, tale addebito sostenendo di aver richiesto alla banca un mutuo ipotecario destinato in parte per l'acquisto di un complesso immobiliare in Aviano e in parte per una liquidità di cassa delle società [ALFA] S.r.l. e della società [OMISSIS] S.p.A. e di non aver mai sospettato irregolarità nell'erogazione di tale finanziamento.

Agli atti vi è copia dell'interrogatorio reso in sede penale dal direttore della [BANCA] sig. [AAA] il quale, nel riconoscere la propria responsabilità, non fa cenno alcuno ad un coinvolgimento e neppure conoscenza da parte dell'avv. [RICORRENTE] delle modalità illecite di costituzione della provvista.

Non vi è in sostanza agli atti alcuna prova dell'avvenuta commissione del furto contestato al ricorrente, mentre appare provato che il mutuo venne richiesto per far fronte al pagamento del prezzo di acquisto di immobili siti in Aviano.

Il teste escusso dal CDD afferma poi che gli assegni vennero incassati direttamente dai venditori gli immobili e non anche dall'avv. [RICORRENTE].

Circostanza invero ininfluyente in quanto, come appare, l'avv. [RICORRENTE] era ignaro della provenienza e delle modalità illecite con le quali era erogato il mutuo seppur il finanziamento fosse stato da lui richiesto al direttore [AAA] con modalità tali da rasentare, a giudizio del Tribunale, una condotta estorsiva.

Invero la consapevolezza da parte del CDD della mancanza di prova in ordine alla sussistenza delle condotte di cui al capo 1A emerge dalla lettura stessa della decisione impugnata laddove nella motivazione di responsabilità si richiama non tanto la contestata commissione del reato di furto (*“ La vicenda di cui al capo A-B presenta alcuni profili grigi che rimango marginali rispetto al nucleo dell'incolpazione disciplinare...”* e *“ Prescindendo dalle modalità di prelievo delle somme da parte del correo [AAA]...”* *“ ..gli elementi costitutivi del furto sarebbero solo un quid pluris non valutato da questa sezione in quanto assorbito dalle violazioni già contestate e accertate”*) quanto piuttosto l'agire dell'avvocato come imprenditore con “confusione di ruoli gestori” e compartecipazione *“alle risorse di una persona giuridica diversa che vengono utilizzate per ragioni ignote e per lo più*

trattenute dall'incolpato". Comportamento e agire connotati quindi da palese ed evidente conflitto di interessi fra il professionista e la parte assistita per lo più a danno delle società che si sono impoverite a vantaggio dell'avvocato/amministratore.

La contestazione fattuale del capo di incolpazione sub 1A è tuttavia precisa nell'ascrivere al ricorrente la commissione del reato di furto rispetto al quale non è stata raggiunta prova alcuna di responsabilità con conseguente insussistenza dell'illecito deontologico in capo all'avv. [RICORRENTE].

A ciò deve aggiungersi che non vi è prova che vi sia stata da parte dell'incolpato una ritenzione delle somme erogate dall'istituto bancario ed anzi il teste escusso in sede dibattimentale ha affermato che ogni importo fu consegnato ai venditori degli immobili.

Tale conclusione in fatto esonera da ulteriori considerazioni circa la rilevanza della veste (professionale o quale amministratore privo di poteri) assunta dall'avv. [RICORRENTE] nell'operazione di acquisto dei terreni e contrattazione del mutuo bancario.

Ad egual approdo assolutorio si deve pervenire anche per quanto concerne il capo 1B non essendo possibile rinvenire negli atti del procedimento elementi probatori a sostegno dell'incolpazione di associazione a delinquere al fine della commissione di truffa, furto e circonvenzione di incapace la cui corrispondente imputazione penale è stata dichiarata prescritta e non potendosi quindi dire raggiunta prova certa ai fini della condanna dell'incolpato. Nel procedimento disciplinare, avente natura accusatoria, deve trovare applicazione il principio del *favor rei* " *sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito*" (CNF sentenza n. 171 del 24 settembre 2021, conformi CNF sentenza n. 141 del 27 luglio 2020, CNF, sentenza del 27 luglio 2016, n. 249, CNF, sentenza del 26 luglio 2016, n. 241).

Nel resto e con riferimento all'incolpazione del capo 2 la decisione del CDD merita invece integrale conferma.

Per quanto riguarda tale incolpazione (capo 2 A,B,C e D) il primo motivo di impugnazione si limita a denunciare che la decisione impugnata avrebbe fondato il giudizio unicamente sulla sentenza penale di condanna di secondo grado assunta quale prova delle condotte contestate in sede disciplinare.

La doglianza è priva di pregio e conseguentemente deve essere rigettata la relativa eccezione difensiva circa l'irrelevanza della pronuncia di condanna (sentenza n. [OMISSIS]/2018) della Corte di Appello di Bologna resa all'esito di una rinnovazione istruttoria, che ha riconosciuto la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per tutti i reati di bancarotta patrimoniale e documentale a lui contestati.

Già il CDD, con motivazione esaustiva e totalmente condivisibile, ha tracciato i limiti di valutazione in sede disciplinare della sentenza penale resa sui medesimi fatti, indipendentemente dal passaggio in giudicato della stessa, con specifico riferimento all'utilizzabilità del materiale probatorio assunto in sede dibattimentale penale.

Sia qui sufficiente richiamare sul punto il consolidato orientamento secondo cui “ *le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare* (CNF, sentenza n. 96 del 3 maggio 2021 in senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021).

Il CDD romano ha correttamente motivato, con autonoma valutazione, la rilevanza delle testimonianze assunte in contraddittorio fra le parti dalla Corte di Appello di Bologna al fine di ritenere provati tutti gli addebiti ascritti all'avv. [RICORRENTE] di cui al capo 2 dell'incolpazione.

La testimonianza della commercialista dr. [OMISSIS] e del sig. [OMISSIS] hanno confermato con chiarezza il ruolo di amministratore di fatto della soc. F.Ili [OMISSIS] snc dell'avv. [RICORRENTE] e del consapevole agire dello stesso per svuotare di valore la società a vantaggio della soc. [OMISSIS] srl a sua volta controllata dalla soc. [OMISSIS] di cui lo stesso avv. [RICORRENTE] era socio di maggioranza.

Non vi è dubbio che il contenuto probatorio delle testimonianze come valorizzato nella motivazione della Corte di Appello di Bologna possa essere liberamente e pienamente utilizzato in sede disciplinare al fine della formazione del convincimento del giudicante e, come ampiamente argomentato nella decisione del CDD, si possa così ritenere provato che l'avv. [RICORRENTE] sia stato artefice di fatto delle operazioni che hanno portato al fallimento della soc. F.Ili [OMISSIS] snc consistite nel suggerire ai titolari la creazione *ad hoc* della soc. [OMISSIS] srl , nell'operare con autonomia e senza controllo da parte dei titolari sul conto corrente della società e nell'intrattenere in via esclusiva i rapporti con la commercialista alla quale dava disposizioni anche su chi, fra i vari creditori, pagare.

L'attività gestoria e totalmente dispositiva del patrimonio della società da parte dell'incolpato che, come tale, nulla ha a che fare con una pretesa prestazione di consulenza professionale è stata ritenuta sussistente e pienamente provata dal CDD con

motivazione ampia e articolata che il Collegio ritiene di pienamente condividere e fare propria.

Peraltro il giudizio di responsabilità disciplinare per gli addebiti di cui al capo 2 non muterebbe neppure nel caso in cui le attività illecite fossero state poste in essere dall'avv. [RICORRENTE] non come amministratore di fatto, ma nella veste di difensore dei titolari della soc. F.Ili [OMISSIS] snc.

Il giudizio non può che essere quindi di riconoscimento dell'estrema gravità della condotta del ricorrente che ha scientemente e in modo persistente violato la legge depauperando la soc. F.Ili [OMISSIS] snc attraverso atti che la Corte di Appello definisce di “*sistematica spogliazione*” in danno ai creditori con commissione dei plurimi reati di bancarotta per i quali è stato imputato.

Con riguardo quindi al trattamento sanzionatorio e al secondo motivo di impugnazione si osserva preliminarmente l'infondatezza della censura con riguardo al riferimento quale limite di pena alla previsione di cui all'art. 24 CD.

Il CDD ha ben motivato sul punto richiamando, quale riferimento di pena, alla contestazione di violazione dell'art. 5 e 7 CD previgente (attuali artt. 9 e 10) e alla possibilità quindi di irrogare la sanzione massima della radiazione, invero comunemente adottata in ipotesi simili, ed esclusa solo per l'assenza di precedenti disciplinari dell'avv. [RICORRENTE].

Nel giudizio di adeguatezza della sanzione il CDD ha poi fatto correttamente riferimento non ad un calcolo matematico ma ad una valutazione complessiva delle condotte dell'incolpato tenuto conto di tutte le circostanze, dell'elemento soggettivo, del comportamento precedente e successivo ai fatti contestati nonché al pregiudizio arrecato alla parte e alla compromissione dell'immagine della professione forense e ciò in ossequio al consolidato orientamento di questo Consiglio (CNF sentenza n. 168 del 11 ottobre 2022; CNF sentenza n. 81 del 1 giugno 2022, conformi: CNF sentenza n. 80 del 1° giugno 2022; CNF sentenza n. 142 del 23 settembre 2022).

Il Collegio condivide il giudizio di eccezionale gravità delle violazioni di cui l'avv. [RICORRENTE] va affermato responsabile tale da far ritenere irreversibilmente compromessa la moralità professionale dell'incolpato e con ciò la dignità del ruolo professionale rivestito e con esso il principio di affidamento su cui si basa tutto il sistema ordinamentale forense.

Va infatti sottolineato come i molteplici atti distrattivi del patrimonio della soc. F.Ili [OMISSIS] snc, che hanno portato infine la compagine sociale allo stato di decozione fallimentare e integranti fattispecie di reato, denotano, anche per la loro persistenza e reiterazione, la sussistenza di un dolo e spregiudicatezza da parte dell'avv. [RICORRENTE] tali da costituire una eclatante effrazione dei principi di lealtà, correttezza,

probità e dignità cui deve essere invece sempre improntato l'agire dell'avvocato.

Come già sottolineato la responsabilità per le (gravi) violazioni non tipizzate ai principi ed agli obblighi deontologici più generali (art. 9. 10) sia per gli illeciti tipici quali quelli di cui agli artt. 24 e 30 del codice deontologico ben avrebbero giustificato la massima sanzione espulsiva che tuttavia il CDD ha mitigato applicando la pena di anni due e mesi sei di sospensione dall'attività professionale calcolata nell'ambito edittale più favorevole di cui all'art. 24 e 30 CD (sospensione da 1 a 3 anni) senza aggravamento per assenza di precedenti disciplinari.

Entro tale dosimetria deve essere considerata dal Consiglio la pronuncia assolutoria a cui si perviene con riferimento al capo 1 dell'incolpazione che, seppur assorbito nella valutazione del CDD, non può essere ignorata ai fini della valutazione unitaria della condotta dell'incolpato, con conseguente riduzione di sette mesi della sospensione di anni due e mesi sei disposta nel provvedimento dell'organo distrettuale, fissando la sanzione finale e complessiva in anni uno e mesi undici di sospensione dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato con riferimento al capo 1) dell'incolpazione e per l'effetto riduce la sanzione ad anni uno e mesi undici di sospensione dall'esercizio della professione forense.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà